



tellco

Previdenza. Banca. Immobili.

Atto di fondazione

Tellco Previdenza 1e

Tellco Previdenza 1e
Bahnhofstrasse 4
Postfach 713
CH-6431 Schwyz
t + 41 58 442 64 00
vorsorge1e@tellco.ch
tellco.ch

valevole dal 2 gennaio 2018



teIICO

Previdenza. Banca. Immobili.

Atto di fondazione di Tellco Previdenza 1e

1 Nome

Telco SA (l'ente fondatore) con sede a Svitto istituisce sotto il nome di Tellco Previdenza 1e una fondazione (di seguito denominata «Fondazione») ai sensi dell'art. 80 e segg. del codice civile (CC) e dell'art. 331 del codice delle obbligazioni (CO).

2 Sede

La Fondazione ha sede a Svitto. Con il consenso dell'autorità di vigilanza, il consiglio di fondazione può trasferire la sede in un'altra località della Svizzera.

3 Vigilanza

La Fondazione sottostà all'autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera centrale (Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht, ZBSA).

4 Scopo

- 4.1 La Fondazione ha come scopo l'attuazione della previdenza professionale extraobbligatoria (esclusivamente piani previdenziali 1e) assicurando i lavoratori e i datori di lavoro delle imprese affiliate e i lavoratori autonomi nonché i relativi familiari e superstiti contro le conseguenze economiche di vecchiaia, decesso e invalidità.
- 4.2 I lavoratori autonomi possono assicurarsi su base volontaria insieme ai propri lavoratori se questi sono affiliati alla Fondazione nel quadro di un contratto di affiliazione.
- 4.3 I lavoratori autonomi membri di un'associazione professionale riconosciuta che ha stipulato con la Fondazione una soluzione previdenziale per associazioni possono essere ammessi nella Fondazione.
- 4.4 La previdenza è attuata in conformità della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e delle relative disposizioni d'esecuzione. La Fondazione assicura esclusivamente la parte del salario eccedente una volta e mezza l'importo limite superiore di cui all'art. 8 cpv. 1 LPP.
- 4.5 Lo scopo della Fondazione si intende raggiunto nella misura in cui datori di lavoro e/o lavoratori autonomi aderiscono per loro iniziativa alla Fondazione mediante stipula di un contratto di affiliazione.
- 4.6 La Fondazione può stipulare contratti di assicurazione o partecipare a contratti di assicurazione esistenti agendo sia da contraente che da beneficiaria.
- 4.7 Ogni impresa affiliata rappresenta una cassa di previdenza indipendente in seno alla Fondazione. Per i lavoratori autonomi è ammesso altresì costituire più casse di previdenza nel rispetto del principio di collettività. I rapporti con la Fondazione sono disciplinati nel contratto di affiliazione.



tellico

Previdenza. Banca. Immobili.

5 Organi

La Fondazione è costituita dai seguenti organi:

- Il consiglio di fondazione;
- L'ufficio di revisione;
- La commissione previdenziale della relativa cassa di previdenza.

6 Consiglio di fondazione

6.1 Il consiglio di fondazione si compone di almeno quattro membri e riveste la funzione di organo supremo della Fondazione. Esso si compone dello stesso numero di rappresentanti dei datori di lavoro e di rappresentanti dei dipendenti.

Il consiglio di fondazione dirige gli affari della Fondazione in base alle prescrizioni di legge, alle disposizioni dell'atto di fondazione, ai regolamenti e alle norme delle autorità competenti. Il consiglio di fondazione è responsabile della redazione del conto annuale.

I dettagli concernenti la composizione, l'elezione e il modus operandi del consiglio di fondazione sono definiti in un regolamento separato.

7 Commissione previdenziale

Per ogni cassa di previdenza esiste una commissione previdenziale che gestisce la cassa stessa. La commissione previdenziale è composta per metà dai rappresentanti dei dipendenti e per metà dai rappresentanti dei datori di lavoro. I dettagli concernenti la modalità di elezione, i diritti e gli obblighi della commissione previdenziale sono regolati in seno al regolamento d'organizzazione.

8 Casse di previdenza

Le singole casse di previdenza esistenti sono indipendenti l'una dall'altra e vengono amministrate sotto forma di casse separate.

Per ogni cassa di previdenza gestita dalla Fondazione esiste un piano previdenziale contenente disposizioni sul tipo e l'ammontare delle prestazioni previdenziali e sull'importo dei contributi.

Conformemente alle disposizioni del regolamento degli investimenti emanato dal consiglio di fondazione, nel quadro di un singolo piano previdenziale è possibile offrire diverse strategie d'investimento.

9 Regolamento

9.1 Il consiglio di fondazione emana, ai fini dell'esecuzione dello scopo della Fondazione, uno o più regolamenti (regolamento di previdenza, regolamento d'organizzazione, regolamento degli investimenti, regolamento delle spese ecc.), in particolare in merito al genere e l'entità delle prestazioni previdenziali, al finanziamento delle casse di previdenza nonché ai rapporti tra datori di lavoro, assicurati e aventi diritto.

9.2 Nel rispetto dello scopo della Fondazione, i regolamenti possono essere modificati o abrogati in qualsiasi momento, qualora versioni nuove o riviste delle prescrizioni LPP, ordinanze inerenti o decisioni giudiziarie ne impongano una modifica.



tellico

Previdenza. Banca. Immobili.

I regolamenti e le relative modifiche sono da trasmettersi all'autorità di vigilanza.

10 Patrimonio della Fondazione

- 10.1 L'ente fondatore ha destinato alla Fondazione un patrimonio iniziale pari a CHF 50'000 (valore al momento della costituzione). È ammesso in qualsiasi momento l'apporto di ulteriori donazioni.
- 10.2 Il patrimonio è alimentato da: contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori previsti da regolamento, versamenti di libero passaggio, riscatti ed erogazioni su base volontaria, immobilizzazioni volontarie di datori di lavoro e terzi, eccedenze risultanti da contratti di assicurazione nonché componenti di reddito patrimoniale positivo.
- 10.3 Non è consentito attingere dal patrimonio per corrispondere prestazioni considerate obbligatorie ai sensi di legge per i datori di lavoro affiliati o che gli stessi sono soliti versare a titolo oneroso per i servizi prestati (ad esempio indennità di rincarico, assegni familiari, assegni per i figli, gratificazioni), fatta eccezione per le prestazioni erogate a scopi previdenziali.
- 10.4 Il patrimonio è gestito nel rispetto delle prescrizioni federali sugli investimenti seguendo principi riconosciuti.
- 10.5 La Fondazione risponde delle azioni legali nei confronti della cassa di previdenza in questione esclusivamente per mezzo del patrimonio di quest'ultima.

11 Chiusura dei conti

La chiusura dei conti viene effettuata al 31 dicembre di ogni anno.

12 Controlli

Il consiglio di fondazione incarica un ufficio di revisione riconosciuto per il controllo annuale della direzione, della contabilità e degli investimenti patrimoniali (art. 89a cpv. 6 punto 7 CC in combinato disposto con gli artt. 52a-c LPP).

L'ufficio di revisione stila un resoconto scritto riguardante la verifica all'attenzione della Fondazione e dell'autorità di vigilanza.

Qualora il consiglio di fondazione conceda tramite delibera un diritto duraturo alle prestazioni, lo stesso incarica un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale al fine di effettuare una verifica attuariale periodica dell'istituto di previdenza (art. 89a cpv. 6 punto 7 CC in combinato disposto con gli artt. 52d-e LPP).

13 Modifiche

Su accordo con l'ente fondatore, al consiglio di fondazione è concesso sottoporre istanze di modifica dell'organizzazione e/o dello scopo della Fondazione all'attenzione dell'autorità di vigilanza competente. Lo scopo della previdenza per il personale in seno alla Fondazione non può essere modificato.



tellco

Previdenza. Banca. Immobili.

14 Successione, risoluzione e liquidazione

- 14.1 Alla risoluzione o liquidazione di una cassa di previdenza vengono tacitati per primi i destinatari della stessa. Un eventuale saldo rimanente viene versato al nuovo istituto di previdenza del datore di lavoro in questione o a un successore di diritto oppure assegnato in quanto avanzo ai restanti destinatari della cassa di previdenza in liquidazione, nella forma approvata per legge. I relativi dettagli sono definiti in un regolamento separato.
- 14.2 Alla risoluzione o liquidazione di una cassa di previdenza non è ammesso assegnare fondi di alcun tipo al datore di lavoro coinvolto o a un eventuale successore di diritto.
- 14.3 Al passaggio dell'ente fondatore a un successore di diritto o alla fusione dello stesso con un'altra persona giuridica, la Fondazione gli succede, salvo delibera contraria da parte del consiglio di fondazione. I diritti e gli obblighi dell'ente fondatore nei confronti della Fondazione passano al successore di diritto.
- 14.4 In caso di risoluzione dell'ente fondatore o del rispettivo successore di diritto, la Fondazione continua a esistere.
- 14.5 In caso di risoluzione della Fondazione, il patrimonio della stessa è da utilizzarsi in primis per soddisfare i diritti legali e regolamentari dei lavoratori. Un eventuale saldo rimanente è da impiegarsi in conformità allo scopo della Fondazione.
- La liquidazione viene eseguita dall'ultimo consiglio di fondazione in carica, il quale non si dimette fino a che essa non è terminata, salvo diversamente prescritto nella decisione annullativa dell'autorità di vigilanza.
- 14.6 Sono esclusi una riversione dei mezzi della Fondazione all'ente fondatore, alle imprese affiliate o ai rispettivi successori di diritto come pure un utilizzo degli stessi diverso da quello previsto dalla previdenza professionale.
- 14.7 È fatta salva l'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza in merito alla risoluzione e alla liquidazione.

Il presente atto sostituisce la precedente versione stilata al momento della fondazione.

Schwyz, 19 gennaio 2018

Tellco Previdenza 1e
Il consiglio di fondazione

Peter Hofmann
Presidente

Pierre Christen
Membro

In caso di divergenze nell'interpretazione fa fede il testo tedesco.